

MODULO DELLA RELAZIONE SULLA CONSULTAZIONE SVOLTA CON IL PUBBLICO INTERESSATO SUL DISEGNO DELLA PROPOSTA DI REGOLAMENTO SUL FINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI E PROGETTI D'INTERESSE PER IL BENE COMUNE ATTUATI DALLE ASSOCIAZIONI SUL TERRITORIO DELLA REGIONE ISTRIANA	
Titolo del documento	Relazione sulla consultazione svolta con il pubblico interessato sul disegno della proposta di Regolamento sul finanziamento dei programmi e progetti d'interesse per il bene comune, attuati dalle associazioni sul territorio della Regione Istriana
Redattore del documento, organo che svolge la consultazione	GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE ISTRIANA
Scopo del documento	Relazione sulla consultazione svolta con il pubblico interessato sul disegno della proposta di Regolamento sul finanziamento dei programmi e progetti d'interesse per il bene comune attuati dalle associazioni sul territorio della Regione Istriana, con i mezzi della Regione Istriana, allo scopo di far conoscere al pubblico le proposte e le osservazioni pervenute sul disegno dell'atto, le proposte e osservazioni approvate e/o rifiutate, con la relativa motivazione.
Data del documento	3 agosto 2015
Versione del documento	I
Tipo di documento	Relazione
Denominazione del disegno di legge, di un'altra norma o atto	Disegno del Regolamento sul finanziamento dei programmi e progetti d'interesse per il bene comune attuati dalle associazioni sul territorio della Regione Istriana
Denominazione dell'organo competente per la stesura del disegno	Gabinetto del Presidente della Regione Istriana
Quali erano i rappresentanti del pubblico interessato coinvolti nel procedimento di stesura, rispettivamente nel lavoro del gruppo tecnico per la stesura del disegno?	Rappresentanti del Gabinetto del Presidente e degli organi amministrativi della Regione Istriana che pubblicheranno i concorsi/inviti pubblici Rappresentanti dell'Ufficio per le associazioni del Governo della RC
Il disegno è stato pubblicato sul sito internet o in un altro modo adeguato? Se sì, quando è stato pubblicato il disegno, su quale sito internet e quanto tempo è stato dato a disposizione per il dibattito e la consultazione pubblica?	Sì
	Il Disegno è stato pubblicato sul sito internet della Regione Istriana www.istra-istria.hr La consultazione col pubblico interessato è durata 30 giorni.
Se no, perché non è stato pubblicato?	-
Quali sono i rappresentanti del pubblico interessato che hanno trasmesso i loro pareri?	Natalija Grgorinić e Ognjen Rađen a nome dell'Associazione ZVONA I NARI Fondazione per la promozione del partenariato e della società civile IKA – Istarska kulturna agencija – Agenzia culturale Istriana Pula - Pola
Spese della consultazione svolta	L'attuazione della consultazione col pubblico interessato non richiedeva spese finanziarie

	ulteriori.
--	------------

OSSERVAZIONI E PROPOSTE PERVENUTE E MOTIVI DI NON/ACCOGLIMENTO DELLE
SINGOLE OSSERVAZIONI DEL PUBBLICO INTERESSATO SU DETERMINATE
DISPOSIZIONI DEL DISEGNO

Natalija Grgorinić e Ognjen Rađen a nome dell'Associazione ZVONA I NARI

Osservazione 1

Articolo 11

- "siano iscritti nel rispettivo registro" - speriamo che non si richieda dalle associazioni di recapitare ogni anno assieme alla domanda anche gli estratti dal registro (come succedeva finora per la Città di Pola), visto che tutti i registri sono accessibili al pubblico. Siamo sicuri che è possibile integrare il sistema delle domande online nei registri summenzionati, il che agevolerebbe e accelererebbe la compilazione delle domande e permetterebbe anche alla Regione di avere una visione aggiornata dello status di ogni associazione (come per esempio tramite il RNO - Registro delle organizzazioni no profit - del Ministero delle finanze, informazioni sull'attività e i bilanci delle associazioni).
- "non abbiano debiti sulla base del pagamento dei contributi..." - speriamo altrettanto che le associazioni non debbano presentare ogni anno i certificati della Direzione imposte, dell'Agenzia finanziaria e di istituzioni affini.
- "non sia in corso un procedimento penale" - come nei due casi precedenti, speriamo che ciò non significhi che sarà necessario presentare i relativi certificati della Questura o del Ministero degli interni, di giustizia e sim.

In tutti e tre i casi - qualora il rilascio dei documenti spettasse alle associazioni - ciò comporterebbe un'ulteriore burocratizzazione della procedura e influirebbe principalmente sul lavoro delle piccole associazioni che non hanno rappresentanti in rapporto di lavoro fisso (oppure non hanno affatto dipendenti ma si affidano al lavoro di volontariato).

Siamo consapevoli che ogni sistema di finanziamento è soggetto anche ad abusi, ma riteniamo che la Regione potrebbe o dovrebbe collegarsi meglio con le istituzioni statali di rilievo dalle quali attingere direttamente i dati (nel caso in cui ne abbia bisogno). In questo senso sarebbe opportuno introdurre la norma secondo la quale ogni associazione che desidera l'appoggio della Regione, da alla stessa il diritto di prendere visione delle banche dati che comprendono informazioni sui punti summenzionati.

Risposta:

L'osservazione non viene accolta perché l'art. 5 del Decreto governativo sui criteri, le misure e le procedure di finanziamento e stipulazione di programmi e progetti d'interesse per il bene comune, svolti dalle associazioni ("Gazzetta ufficiale" n. 26/15) stabilisce le misure da adempiere da parte dell'associazione che attinge ai mezzi da fonti pubbliche e così, oltre alle altre condizioni da soddisfare l'associazione dev'essere:

- iscritta nel Registro delle associazioni, o di un altro adeguato registro e nel Registro delle organizzazioni no profit,
- deve provvedere regolarmente agli obblighi di pagamento dei contributi per l'assicurazione pensionistica e sanitaria e a pagare le imposte e gli altri contributi nei confronti del Bilancio statale e dei bilanci dell'unità dell'autogoverno locale,
- nei confronti dell'Associazione, rispettivamente della persona autorizzata a rappresentare e il responsabile del programma o progetto non sia in corso un procedimento penale e non sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per le trasgressioni e gli atti penali definiti nell'art. 48 del Decreto governativo.

Non è possibile integrare nel nostro sistema i registri in questione perché la Regione Istriana non è competente per la loro elaborazione. Per poterli integrare, la Regione deve avere il permesso dell'organo statale competente per la loro elaborazione, e questo permesso non ci è stato dato. In un singolo concorso/invito pubblico sarà possibile indicare che l'estratto del

registro delle associazioni può essere sostituito anche dalla stampa della pagina elettronica con tutti i dati dell'associazione nel registro delle associazioni.

Per ogni singolo concorso/invito pubblico bandito, le associazioni dovranno presentare il certificato rilasciato dall'organo competente secondo il quale non hanno debiti sulla base del pagamento dei contributi per l'assicurazione pensionistica e sanitaria e del pagamento delle imposte e degli altri contributi al Bilancio statale, a quello regionale e a quello delle unità d'autogoverno locale, come pure il certificato del tribunale competente, la cui data di rilascio non superi i 6 mesi, che non è in atto una procedura penale nei confronti della persona autorizzata a rappresentare e il responsabile del programma/progetto e che non sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per infrazioni e atti penali definiti dal Decreto. Tutto questo è prescritto dall'art. 5 comma 3 del Decreto governativo.

Osservazione 2

Articolo 12

"l'applicazione del sistema di garanzia della qualità dell'attività" - nel caso che la Regione faccia tassativamente affidamento su determinati sistemi di garanzia della qualità dell'attività, allora deve includere i beneficiari dei propri contributi in sistemi di questo genere o, più esattamente, la Regione è quella che deve determinare quali siano i criteri di qualità. In caso contrario, se ogni associazione valutasse il proprio lavoro, in base a criteri propri, questo punto non significherebbe niente. D'altra parte (e questo influisce nuovamente sulle associazioni minori) se qui si tratta che la qualità viene stabilita o valutata da un terzo soggetto, ciò non dev'essere a carico delle associazioni stesse, specialmente per il fatto che i soggetti profit (servizi finanziari e sim.) non hanno la sensibilità per le esigenze delle associazioni (e neanche i listini prezzi a esse adeguati).

Risposta:

L'osservazione viene accolta in parte e l'art. 12 comma 1 del II Regolamento viene modificato come segue:

"Oltre alle condizioni di cui all'art. precedente del presente Regolamento, gli organi amministrativi della Regione possono mediante concorso/invito stabilire anche le condizioni che le associazioni devono soddisfare per avere la precedenza nei finanziamenti, come:

- il coinvolgimento dell'attività di volontariato, in particolare dei giovani che in questo modo acquisiscono le nozioni e le abilità necessarie per entrare nel mercato del lavoro e partecipare attivamente alla società democratica,
- la messa in rete e il collegamento con associazioni affini, la realizzazione di partenariati intersettoriali fra associazioni con i rappresentanti del settore pubblico e d'affari, al fine di rafforzare il potenziale per lo sviluppo della comunità locale e altro.

Gli organi amministrativi determineranno nella documentazione concorsuale se e quali sistemi

di qualità di azione accetteranno come rilevanti per avere precedenza nel finanziamento".

Osservazione 3

Articolo 13

La Regione non finanzierà... le attività delle associazioni che...sono ritenute attività economica delle associazioni" - il fatto che le associazioni cerchino di procurarsi dei mezzi riscuotendo del denaro per determinati servizi o programmi dagli utenti finali è lodevole, ma è necessario fare una distinzione fra quelle che lo fanno (perché possono farlo) e quelle che non lo fanno (perché non vogliono o non possono - come per es. quando si tratta di programmi dove questo non è affatto possibile).

Esempio: Il Festival cinematografico emette i biglietti d'ingresso per i suoi programmi, e allo stesso tempo riceve il sostegno della Regione, dello Stato, della Città, ecc. Il film come tale però non è in difficoltà come gli altri programmi nel campo della cultura.

Per esempio per la nostra associazione sarebbe controproducente far pagare i biglietti d'ingresso ad esempio per le letture pubbliche perché si tratta di un'attività tradizionalmente gratuita. Ciò significa che gli eventi letterari non vanno organizzati? La morale è che i

programmi di massa generano determinati mezzi alle associazioni, non perché sono di per se convenienti, ma perché si tratta di progetti che già in partenza ricevono un importante appoggio dalle fonti pubbliche di finanziamento. Per questo motivo è necessario dare una certa priorità ai progetti che ai loro utenti finali non fanno pagare la partecipazione/l'accesso, anche perché gli utenti finali sono dei contribuenti che hanno già dato (tramite la Regione, lo Stato e altro) il loro contributo a questi stessi programmi.

Risposta:

L'osservazione viene accolta e si cancella l'art. 13 del Regolamento.

Osservazione 4

Articolo 23

"Il concorso/invito.... rimarrà aperto almeno 30 giorni..." - qui sarebbe opportuno, per tutte le associazioni, che il termine sia il più lungo possibile e che per ogni anno si determinino in anticipo le date d'inizio del concorso (l'ideale sarebbe che la data fosse ogni anno la stessa)

Risposta:

Non si approva. Non abbiamo la possibilità di prolungare il termine, perché dopo lo scadere del termine per la presentazione delle proposte di programma o progetto, c'è la valutazione dei programmi o progetti presentati e la firma dei contratti con le associazioni i cui progetti o programmi sono stati approvati per essere finanziati, e tutto questo dev'essere terminato entro 120 giorni dall'ultimo giorno per la presentazione delle domande del programma o progetto. Apprezziamo la vostra valida proposta di determinare in anticipo per ogni anno le date d'inizio del concorso e lo abbiamo inserito nell'art. 14 del Regolamento.

Osservazione 5

Articolo 45

Qui non si menzionano le spese d'alloggio dei partecipanti (che vengono nominate all'art. 49) - il fatto è che a quasi tutti i progetti partecipano anche i singoli individui fuori dall'Istria (e spesso anche dalla Croazia) e queste spese andrebbero annoverate qui, nell'art. 45. Nel caso che la Regione si preoccupi che qui ci potrebbero essere degli abusi, la cosa più semplice da fare sarebbe di determinare per tutte le associazioni una norma - esattamente quanto la Regione dà a persona e al giorno per la sistemazione. Concretamente, la nostra associazione si occupa di fornire sistemazione a scrittori croati e stranieri. Se non possiamo indicare questa spesa come spesa di sistemazione e neanche come spesa o costo di gestione, risulta che siamo completamente squalificati nelle domande per l'ottenimento degli sussidi della Regione. Se potessimo ogni anno presentare un determinato numero di persone per determinati giorni di alloggio nella nostra casa degli scrittori, secondo la norma stabilita dalla Regione - un sussidio di questo genere significherebbe molto per noi. Per quel che ci riguarda la Regione potrebbe determinare due importi - un importo più basso quando l'ospite alloggia nei vani dell'associazione stessa (quando si tratta effettivamente di spese generali) e uno più alto quando si tratta di alloggio visto come attività commerciale (hotel, appartamento, ecc.).

Risposta:

L'osservazione viene accolta e le modifiche vengono inserite nell'articolo 49 del Regolamento.

Proposta 6

Articolo 46

La nostra proposta è che sia il 30%, anche se siamo consapevoli che non tutti i programmi delle associazioni sono comparabili al nostro in materia di spese generali di gestione.

Qui abbiamo anche un'osservazione che riguarda gli importi che la Regione approva - siamo cioè consapevoli che in parte sia necessario condurre la politica per cui ciascun candidato riceve "un po'", ma allo stesso tempo, in determinate situazioni, esistono delle spese fisse, in particolare quando si tratta dell'acquisto di attrezzatura. Per esempio non è possibile acquistare il 20 o il 30% di un computer o di uno scaffale - per questo motivo è necessario che ci sia una sorta di meccanismo mediante il quale la Regione e l'associazione si possono concordare sulla destinazione dei mezzi. Per esempio nella domanda ci dovrebbe essere una categoria dedicata alle spese fisse in cui il richiedente inserirebbe gli importi che gli servono per un determinato scopo, e che non si possono diminuire. Nel caso che la Regione dia i mezzi per questa categoria, allora s'impegna a dare l'importo completo e questi mezzi non si possono trasferire ad altre voci.

Risposta:

La proposta non viene approvata perché l'intenzione è che i mezzi ottenuti da fonti pubbliche siano spesi per l'attuazione di programmi/progetti e non come spese materiali. Per quel che concerne l'osservazione riguardo all'art. 46 del Regolamento, vi informiamo che nelle istruzioni per i partecipanti che saranno pubblicate assieme a ogni singolo concorso/invito pubblico e che sono parte integrante della documentazione concorsuale, si indicherà precisamente quali sono le spese accettabili, quelle inaccettabili, i costi diretti e indiretti per l'attuazione dei progetti o programmi.

Osservazione 7

Articolo 48

"Quando viene così stabilito..."

Riteniamo che il contributo dei volontari dovrebbe essere SEMPRE considerato come forma di finanziamento, in special modo perché la maggior parte delle associazioni dipende principalmente da questo genere di lavoro. La Regione dovrebbe elaborare un sistema per evidenziare/registrare il lavoro di volontariato che sarebbe equo per tutte le associazioni. È difficile però che questo sia l'importo pieno/effettivo delle spese per il lavoro svolto, ma questo lavoro dev'essere riconosciuto a ogni associazione come quello che viene investito in un determinato progetto.

Risposta:

Non si approva. Com'è stato già constatato all'art. 48, il contributo del lavoro del volontario può essere riconosciuto come una forma di cofinanziamento solo quando viene così stabilito dalle condizioni del concorso e dal contratto. Non può essere sempre riconosciuto perché ci sono progetti/programmi che si attuano e ai quali non partecipano dei volontari.

Osservazione 8

Articolo 49

"spese di rappresentanza"

Qui si tratta nuovamente di una spesa che per alcune associazioni è molto superiore rispetto alle altre e per questo sarebbe opportuno introdurre una determinata norma che varrebbe per tutte le associazioni (in base al numero di programmi pubblici o in base a qualche altro parametro). In ogni caso, alle associazioni che "ospitano" partecipanti e invitanti qualsiasi appoggio in questo segmento sarebbe importante.

Risposta:

L'osservazione viene accolta e all'art. 49 comma 1 del Regolamento si cancellano i punti 7 e 8.

Proposta 9

Riteniamo che esistano alcuni aspetti che sarebbe opportuno inserire nel presente Regolamento e riguardano le priorità nell'assegnazione/ottenimento dei sussidi. Sembra che proprio il ruolo della Regione sia di aiutare con i sussidi in modo uniforme tutta l'Istria e di servire come una sorta di fattore di equilibrio che consentirebbe lo svolgimento di programmi

qualitativi nelle comunità locali che non sono in grado di seguirli dal punto di vista finanziario. Per ogni progetto esiste un limite sotto il quale (in senso finanziario) un determinato progetto non può funzionare. Le associazioni che operano nelle città oltrepassano questo limite molto più facilmente di quelle che operano fuori dai grandi centri. Per questo motivo il compito della Regione dovrebbe essere di consentire proprio alle associazioni che operano fuori dai centri più grandi di oltrepassare questa soglia, e con ciò di operare più efficacemente.

Risposta:

Ai concorsi/inviti pubblici banditi dalla Regione Istriana possono partecipare tutte le associazioni che svolgono le loro attività sul territorio della Regione Istriana o che operano per i cittadini residenti sul territorio della Regione Istriana e per questo motivo non è possibile stabilire mediante regolamento le disposizioni secondo le quali le singole associazioni che operano nei luoghi più piccoli avrebbero la precedenza rispetto a quelle registrate nelle città. In ogni singolo concorso/invito pubblico saranno precisamente definite le condizioni concorsuali che le associazioni devono soddisfare per essere ammesse e vi possono partecipare tutte le associazioni che soddisfano le condizioni del concorso indipendentemente dalla grandezza del centro in cui operano. Ciò non esclude la possibilità per gli organi amministrativi, attraverso i criteri di valutazione di un singolo concorso, di definire anche questo criterio come una precedenza nel finanziamento.

Fondazione per la promozione del partenariato e della società civile

Osservazione 1

Art. 1 comma 3

Il testo del comma menzionato recita:

"Le disposizioni del presente Regolamento non riguardano il finanziamento dei programmi e dei progetti delle istituzioni il cui fondatore o cofondatore è la Regione. Gli organi amministrativi competenti della Regione stabiliranno gli importi dei finanziamenti e dei progetti attraverso il Bilancio regionale e il programma dei fabbisogni pubblici."

In una formulazione così scritta il comma non comprende la Fondazione per la promozione del partenariato e lo sviluppo della società civile, il cui fondatore è la Regione Istriana, poiché la Fondazione, nella sua forma giuridica non è un'istituzione ma una fondazione che viene iscritta nel Registro delle fondazioni del Ministero della pubblica amministrazione.

Proponiamo che il comma venga modificato come segue:

"Le disposizioni del presente Regolamento non riguardano il finanziamento dei programmi e dei progetti delle istituzioni e fondazioni il cui fondatore è la Regione. Gli importi dei finanziamenti e dei progetti saranno definiti da parte degli organi amministrativi competenti della Regione, attraverso il Bilancio regionale e il programma dei fabbisogni pubblici."

Qualora la Regione volesse dare più spazio, potrebbe mettere invece di "fondazione" la formulazione "organizzazione della società civile".

Risposta:

L'osservazione non viene accolta perché l'art. 5 comma 6 del Decreto ministeriale definisce espressamente che il Decreto si applica in maniera adeguata anche nei confronti delle altre organizzazioni della società civile (fondazioni, istituzioni private, comunità religiose e altre organizzazioni no profit) quando queste, conformemente alle condizioni del concorso pubblico per il finanziamento dei programmi e dei progetti, sono ammissibili, ossia partner.

Osservazione 2

Articoli 2 e 3

Esiste una non conformazione degli articoli 2 e 3 nel definire i tipi di sussidi che la Regione assegnerà.

Si propone di tralasciare dall'art. 3 le definizioni delle attività che non vengono indicate nell'art. 2 (per es. manifestazioni, iniziative civiche), ma indicare più da vicino che cosa si sottintende con concetto di servizio sociale, cosa sono i sussidi istituzionali e sim.

Risposta:

L'osservazione non viene accolta. L'art. 2 del Regolamento definisce tassativamente i tipi di sussidi finanziari alle associazioni dal bilancio regionale, e all'art. 3, conformemente alla Legge sulle associazioni ("Gazzetta ufficiale" n. 74/14) si definiscono i singoli concetti che si usano nel Regolamento come progetto, programma, manifestazioni e altro. I servizi di carattere sociale sono definiti da norme particolari, mentre il concetto di sussidio istituzionale non viene menzionato nel Regolamento.

Osservazione 3

Articolo 6

L'art. 6 cita che l'Assessorato competente svolgerà, fra l'altro, le seguenti mansioni:

- esaminare le valutazioni dei progetti e le proposte di finanziamento in base ai criteri del concorso".

Secondo il testo menzionato sembra che l'Assessorato competente controllerà le valutazioni del valutatore e deciderà se queste valutazioni corrispondono o sia necessario effettuare dei cambiamenti che secondo noi, se pensiamo all'applicazione del Decreto ministeriale, non è

accettabile.

Oltre a ciò, nell'art. manca l'informazione di chi emana la delibera (conformemente all'art. 29 della Delibera viene emanata dall'Assessore/Assessora dell'Assessorato competente) e l'incarico di preparare il contratto di finanziamento. Considerato quanto menzionato, proponiamo che l'articolo citato venga unito alla seguente elencazione ("stabilire la proposta di delibera sul finanziamento dei progetti e programmi delle associazioni") e reciti:

"- in base alle valutazioni delle domande e delle proposte per il finanziamento stabilire la proposta di delibera sul finanziamento dei progetti che sarà emanata dall'Assessore/Assessora dell'Assessorato competente per il settore programmatico" e aggiungere un altro che recita:

- la preparazione del contratto di finanziamento".

Risposta:

La prima osservazione viene accolta in parte. Considerato che gli organi amministrativi sono competenti per la determinazione della proposta di Delibera sul finanziamento dei progetti e programmi delle associazioni, l'osservazione viene accolta e all'art. 6 comma 1 punto 6 si cancellano le parole "valutazioni dei progetti e" e quindi l'art. 6 comma 1 punto 6 recita:

"-esaminare le proposte di finanziamento in base ai criteri del concorso".

L'osservazione secondo la quale nell'art. manca l'informazione su chi emana la delibera sul finanziamento non è ammissibile in cui ciò è stabilito nell'art. 29 del Regolamento e quindi non è necessario menzionarla in questo articolo.

Si accoglie l'osservazione di aggiungere all'art. 6 comma 1 ancora un punto "- stesura del contratto di finanziamento", che va aggiunto dopo il punto 8.

Osservazione 4

Articolo 7

L'articolo 7 definisce fra l'altro che la Regione prevederà la cornice finanziaria con la quale comprenderà l'informazione su "- il numero previsto di associazioni con le quali si contratterà l'attuazione dei programmi o dei progetti nell'ambito di un singolo concorso".

Considerata la possibilità che un'associazione si presenti a più programmi e/o progetti e che le siano approvati più di un sussidio finanziario, riteniamo che il "numero delle associazioni" non sia la migliore delle formulazioni in questo caso.

Considerato quanto menzionato, proponiamo che la citazione sia modificata come segue:

"-il numero previsto di sussidi finanziari che saranno approvati agli utenti per l'attuazione di programmi e/o progetti nell'ambito di un singolo concorso.

Risposta:

Non si approva.

Osservazione 5

Articolo 9

Conformemente all'art. 4 comma 2 del Decreto ministeriale "Chi fornisce i mezzi finanziari e non ha delle adeguate capacità organizzative e risorse umane per l'applicazione degli standard basilari di finanziamento dei programmi e progetti, attua tutti gli elementi o singoli elementi della procedura di finanziamento in base a un accordo speciale, in collaborazione con gli altri erogatori di mezzi finanziari, rispettivamente istituzioni che hanno delle risorse umane e organizzative disponibili".

Riteniamo sia opportuno aprire nel Regolamento lo spazio per assegnare lo svolgimento di determinati lavori, come l'assegnazione di sussidi finanziari, a un'altra istituzione (che nel caso concreto sarà definito dalle Istruzioni per i partecipanti).

Proponiamo di aggiungere dopo il comma 2 dell'art 9 il comma 3 che recita:

"La Regione può attuare la procedura concorsuale e seguire l'attuazione e la valutazione dei risultati in collaboratore con altri erogatori di mezzi finanziari, rispettivamente istituzioni che hanno risorse organizzative e umane disponibili.

Risposta:

Non si approva l'osservazione in quanto in caso di necessità possiamo applicare direttamente la disposizione dell'art. 4 comma 2 del Decreto governativo.

Osservazione 6

Articolo 16

Al comma 1 punto 4 viene citato "...Commissione, al cui lavoro partecipano i rappresentanti dell'organo amministrativo competente della Regione", ma non viene spiegato quello che la commissione svolge, chi la nomina e sim.

Proponiamo che il punto 4 venga modificato come segue:

"-quando vengono assegnati mezzi una tantum di 5.000,00 kune per le attività che per motivi giustificati non potevano essere pianificate nel piano annuale dell'associazione e l'importo complessivo di mezzi assegnati in questo modo ammonta a un massimo del 5% di tutti i mezzi pianificati nel bilancio per finanziare tutti i programmi e progetti delle associazioni."

Oltre a ciò propongo che dopo il comma 1 del presente articolo si aggiunga il comma 2 che definirà che tutte le richieste per sussidi una tantum che si assegnano senza la pubblicazione di concorsi, siano esaminate da una Commissione costituita dai rappresentanti dell'organo amministrativo competente ed elencare quali lavori essa svolgerà.

Risposta:

L'osservazione non è accettabile perché all'art. 16 comma 1 punto 4 è stata completamente rispettata la disposizione dell'art. 6 comma 3 punto 4 del Decreto governativo.

La seconda parte dell'osservazione non è accettabile perché dall'art. 6 menzionato in seguito comma 3 punto 4 del Decreto ministeriale è evidente che la commissione competente esaminerà queste richieste e fornirà un parere in merito, mentre la delibera definitiva sarà emanata dall'organo competente della Regione. Non è necessario stabilire a parte le mansioni della commissione perché la sua attività consiste nell'esaminare le richieste pervenute e fornire un parere in merito.

Osservazione 7

Articolo 17

L'articolo 17 consiste di due commi, il primo dei quali si riferisce alla contrattazione e il secondo all'applicazione di tutte le disposizioni dell'articolo. Riteniamo che la contrattazione non vada particolarmente sottolineata rispetto agli altri obblighi, ma anche che tutte le disposizioni del Regolamento non si potranno applicare nel procedimento d'assegnazione dei sussidi senza la pubblicazione del concorso.

Proponiamo che il punto 17 venga modificato come segue:

"Nei casi in cui i mezzi finanziari del bilancio della Regione vengono stanziati senza aver bandito il concorso pubblico o l'invito pubblico, vanno applicate in maniera adeguata le disposizioni del presente Regolamento, del Decreto ministeriale e di altre norme positive che riguardano:

- la determinazione dei criteri per l'approvazione delle richieste,
- la contrattazione,
- l'informazione
- ... (aggiungere le parti che si applicheranno veramente).

Riteniamo che sia particolarmente importante sottolineare l'informazione affinché le associazioni sappiano in anticipo che questo sarà un loro obbligo, anche se i mezzi vengono stanziati senza il concorso o invito pubblico.

Risposta:

L'osservazione non può essere accolta. Il presente articolo definisce un'assegnazione diretta

dei mezzi, ossia l'assegnazione di mezzi senza aver bandito un concorso o invito pubblico. In questo caso con il fruitore si stipula un contratto d'assegnazione diretta dei mezzi che determinerà precisamente i diritti e i doveri delle parti contraenti.

Osservazione 8

Articolo 19

Riteniamo che sia opportuno all'art. 19 aprire la possibilità di richiedere da chi presenta la domanda, anche un'ulteriore documentazione specifica per un determinato campo programmatico.

Proponiamo di aggiungere dopo il punto 4 il punto 5 che recita:

"5. Altri moduli che spiegano più dettagliatamente la presentazione del programma e/o progetto, dipendentemente dal campo programmatico in questione".

Risposta:

L'osservazione non è accettabile perché esiste l'intento di semplificare la procedura concorsuale richiedendo dal presentatore di recapitare solo gli allegati indispensabili per emanare una giusta delibera concernente la domanda.

Osservazione 9

Articolo 21

Il comma 2 del presente articolo recita:

"I moduli che sono parte integrante della documentazione concorsuale si compilano tramite computer e si trasmettono in formato cartaceo ed elettronico."

Considerato che esiste la possibilità di introdurre delle domande on-line, forse non tutte le domande si manderanno in formato cartaceo.

Considerato quanto menzionato, proponiamo che il comma 2 dell'art. 21 venga modificato come segue:

"I moduli che sono parte integrante della documentazione concorsuale si compilano tramite computer e si trasmettono in formato cartaceo e/o elettronico."

Risposta:

L'osservazione è costruttiva e viene accettata in parte, in modo che l'art. 21 punto 2 recita:

"Il modulo della domanda che è parte integrante della documentazione concorsuale viene compilato on-line o al computer e viene trasmesso in formato cartaceo e/o elettronico in conformità con le condizioni stabilite nel concorso".

Osservazione 10

Articolo 30

Poiché è buona prassi informare tutti i richiedenti sui risultati del concorso, non è necessario elencare in particolare solo quelli ai quali il sussidio non è stato approvato (comma 2 del presente articolo). Oltre a ciò, considerato che tutti i richiedenti hanno la possibilità di sollevare un'obiezione riguardo alla procedura di valutazione, questi devono ricevere in tempo l'informazione sui risultati per essere in grado di rispettare i termini di cui all'art. 34 del Regolamento. Proponiamo che il comma 2 venga modificato come segue:

"Entro un termine di 8 giorni dall'emanazione della delibera sull'assegnazione di mezzi finanziari la Regione informerà tutti i richiedenti sui risultati del concorso.

Le associazioni i cui programmi o progetti non sono stati approvati per il finanziamento, saranno informate sui motivi del non finanziamento del loro progetto o programma indicando il numero di punti realizzato per singole categorie di valutazione e le motivazioni della parte descrittiva della valutazione del progetto o programma valutato".

Risposta:

L'osservazione non è accettabile perché l'art. 30 comma 2 del Decreto ministeriale stabilisce l'obbligo di informazione solo da parte di quelle associazioni i cui programmi o progetti non

sono stati approvati per il finanziamento, e poiché all'art. 30 comma 1 del Regolamento, conformemente all'art. 30 comma 1 del Decreto ministeriale è stabilito l'obbligo di pubblicare i risultati del concorso, le associazioni i cui programmi/progetti sono stati approvati per il finanziamento saranno informate tramite il sito internet della Regione Istriana.

Osservazione 11

Articolo 34

Nell'articolo si menziona che le obiezioni sulla procedura di valutazione delle domande vanno presentate entro un termine di 8 giorni dal giorno di recapito dell'avviso scritto sui risultati del concorso. Dall'esperienza finora avuta nell'attuazione dei concorsi, riteniamo che sia più adeguato dare una scadenza di 8 giorni dal giorno di ricezione dell'avviso sui risultati del concorso. Proponiamo la modifica dell'articolo come segue:

"I ricorsi vanno presentati all'assessorato competente della Regione, in forma scritta, entro 8 giorni dalla ricezione dell'informazione scritta sui risultati del concorso, e la delibera concernente il ricorso viene emanata dal Presidente della Regione in considerazione di tutti i fatti.

Il termine per l'emanazione della delibera in base al ricorso è di 8 giorni dalla ricezione dello stesso".

Risposta:

L'osservazione non si può accogliere perché il termine di 8 giorni dalla consegna dell'avviso scritto è stabilito conformemente all'art. 32 comma 1 sottocomma B) del Decreto ministeriale e non è possibile modificarlo con il Regolamento.

Osservazione 12

Articolo 40

L'articolo 40 elenca la documentazione aggiuntiva da recapitare assieme alle relazioni sull'attuazione del progetto, che varia a seconda del progetto/programma. In riferimento a ciò, oltre alla relazione scritta, è possibile recapitare anche materiale audio e video, pubblicazioni sui portali web, materiale nato dal progetto (materiale promozionale, volantini, manifesti, berretti, tazze e sim.) Nella documentazione che si recapita assieme alla relazione finanziaria, quali prove dei pagamenti effettuati, vengono menzionate le fotocopie degli ordini di trasferimento o gli estratti dei conti. Riguardo a questo punto, affermiamo che gli ordini di trasferimento non costituiscono delle prove autentiche di pagamento perché possono essere annullati successivamente e quindi è necessario recapitare l'estratto del conto dal quale si vede che la transazione è stata attuata. Oltre a ciò, è necessario definire la documentazione che si consegna nei casi di pagamenti in contanti - la distinta di prelievo di cassa (se necessario anche il rendiconto di cassa). In riferimento a ciò, considerato che il Regolamento non dev'essere così dettagliato (bensì i dettagli si definiranno nella documentazione concorsuale) proponiamo di non elencare singolarmente la documentazione aggiuntiva necessaria ma di scrivere l'articolo come segue:

"Le relazioni si presentano su degli appositi moduli.

Assieme alle relazioni descrittive vanno consegnati anche dei materiali aggiuntivi che attestano l'attuazione delle attività del progetto o programma.

Nella relazione finanziaria vanno indicate le spese complessive del programma o progetto, indipendentemente dalla fonte di finanziamento. Vanno obbligatoriamente recapitate anche le prove di come sia nata la spesa sostenuta con i mezzi della Regione e le prove sul relativo pagamento".

Risposta:

L'osservazione viene parzialmente accolta. Il comma 2 non viene accolto perché non ci sono motivi di indicare nel Regolamento quello che può essere il materiale accompagnatorio alla relazione descrittiva.

Il comma 3 viene approvato in parte, cancellando nella parentesi dopo le parole "le prove attestanti il pagamento degli stessi" si cancellano le parole "fotocopia del bonifico o" e dopo

la parola "conto" si aggiungono le parole "e altro".

Osservazione 13

Articolo 48

L'articolo definisce la possibilità di dichiarare il lavoro di volontariato come cofinanziamento del progetto/programma in base a un valore di 33,00 kn all'ora. Considerate le esperienze avute finora nella dichiarazione del lavoro di volontariato nei bilanci dei progetti, riteniamo sia importante sottolineare che le associazioni spesso dichiarano un numero non reale di volontari e ore di volontariato, affinché l'importo complessivo del bilancio e l'importo del cofinanziamento siano superiori a quelli reali e in questo modo la loro domanda ottenga dei punti aggiuntivi al momento della valutazione della qualità del progetto.

Proponiamo di modificare l'articolo 48 in modo che al posto del valore dell'ora di volontariato di 33,00 kn/ora il prezzo dell'ora di volontariato sia considerato come una media di un'ora di lavoro in base ai dati dell'Istituto croato di statistica.

Oltre a ciò, per evitare una dichiarazione irrealistica del numero di volontari e delle ore di volontariato, si propone di introdurre dei meccanismi di controllo (per es. prendere visione dei libretti di volontariato, la visione della banca dati dei volontari e degli organizzatori del lavoro di volontariato, il recapito delle relazioni presentate al Ministero della politica sociale e dei giovani sul numero di ore di volontariato e altro).

Risposta:

L'osservazione non viene accolta perché il valore del lavoro di volontariato pari a 33,00 kn/ora è stato stabilito dall'articolo 50 comma 4 del Decreto governativo.

IKA – Istarska kulturna agencija – Agenzia culturale Istriana Pula - Pola

Osservazione 1

Art. 6 comma 1

All'art. 6 vengono tassativamente elencati i compiti degli organi amministrativi della Regione nel procedimento di preparazione e attuazione del concorso/invito pubblico per l'assegnazione di mezzi finanziari alle associazioni. Visto che l'art. 24 comma 3 prescrive che l'Assessore dell'organo amministrativo nomina mediante delibera la Commissione per la preparazione e l'attuazione della procedura concorsuale e la verifica sull'adempimento delle condizioni prescritte (formali) del concorso, riteniamo che anche all'art. 6 comma 1 sia necessario indicare il compito menzionato dell'organo amministrativo, aggiungendo un nuovo punto 5 che recita: "nominare la Commissione per la preparazione e l'attuazione della procedura concorsuale e la verifica sull'adempimento delle condizioni prescritte (formali) del concorso". Con l'aggiunta di un nuovo punto, il 5, i punti che finora erano da 5 a 9 diventano da 6 a 10.

Proponiamo che l'articolo 6 reciti:

"Nella procedura di preparazione e attuazione del concorso pubblico o dell'invito pubblico per l'assegnazione dei mezzi finanziari, i compiti degli assessorati di cui all'art. precedente di questo Regolamento, sono:

- proporre le priorità e i campi programmatici del concorso,
- proporre i criteri di ammissibilità e le condizioni per la presentazione delle domande,
- proporre la documentazione concorsuale,
- pubblicare e attuare il concorso,
- "nominare la Commissione per la preparazione e l'attuazione della procedura concorsuale e la verifica sull'adempimento delle condizioni prescritte (formali) del concorso,
- stabilire la proposta della formazione della commissione per la valutazione, rispettivamente dei gruppi di lavoro tecnici per la valutazione dei progetti e dei programmi,
- esaminare le valutazioni dei progetti e le proposte di finanziamento in base ai criteri del concorso,
- stabilire la proposta di delibera sul finanziamento dei progetti e dei programmi delle associazioni,
- organizzare il monitoraggio professionale dell'attuazione dei progetti finanziati in base ai concorsi e
- preparare le relazioni sull'attuazione e i risultati del concorso all'Ufficio per le associazioni:.

Risposta:

L'osservazione si approva nella sua maggior parte, tenendo presente che il punto 7 reciterà:

- "esaminare le proposte di finanziamento in base ai criteri del concorso".

Dopo il punto 8 si aggiunge un nuovo punto, il 9 che recita:

- "preparazione del contratto di finanziamento", su approvazione delle osservazioni accolte della Fondazione

per la promozione del partenariato e lo sviluppo della società civile su questo articolo.

Osservazione 2

Art. 7 comma 1

Riteniamo che il testo proposto dell'art. 7 crei confusione - il concorso si bandisce per tutti i campi d'azione degli organi amministrativi della Regione o per ogni campo prioritario d'azione si bandisce un concorso a parte?

Osservazione: Dalle altre disposizioni del Regolamento si evince che per ogni campo

prioritario d'azione si bandisce un concorso a parte. Proponiamo che l'articolo 7 reciti:
"Considerando la fonte disponibile di mezzi finanziari pianificati nel Bilancio della Regione, destinata a soddisfare parte dei fabbisogni pubblici, mediante l'assegnazione per concorso alle associazioni, la Regione prevederà in anticipo l'ambito finanziario per l'assegnazione di mezzi finanziari alle associazioni, per ogni singolo concorso pubblicato che comprende:

- l'importo complessivo dei mezzi finanziari,
- gli importi previsti per i singoli campi programmatici (attività),
- l'importo minimo e massimo di un singolo contributo finanziario e
- il numero previsto di associazioni con le quali si contratterà l'attuazione dei programmi o dei progetti nell'ambito di un singolo concorso.

Risposta:

L'osservazione viene accolta in gran parte, a eccezione del punto 4 che reciterà:

- "il numero previsto di sussidi finanziari che saranno approvati agli utenti per l'attuazione di programmi e/o progetti nell'ambito di un singolo concorso", dopo aver accolto l'osservazione della Fondazione per la promozione del partenariato e della società civile.

Osservazione 3

Art. 11 comma 1, punto 1

L'articolo 11 stabilisce le condizioni per l'assegnazione di mezzi finanziari. Poiché nel Decreto governativo sui criteri, le misure e le procedure di finanziamento e stipulazione di programmi e progetti d'interesse per il bene comune, svolti dalle associazioni (in seguito: Decreto governativo) si usa il sintagma "iscrizione nel Registro delle associazioni, rispettivamente un altro registro adeguato" (per es. all'art. 19 del Decreto governativo) riteniamo che nel Regolamento sia necessario usare lo stesso sintagma.

Proponiamo che il punto 1 del comma 1 dell'art. 11 sia:

"sono iscritti nel Registro delle associazioni, rispettivamente un altro registro adeguato".

Risposta:

L'osservazione viene accolta.

Osservazione 4

Art. 13 commi 2 e 3

Tenendo presente che lo sviluppo dell'attività editoriale rappresenta uno degli obiettivi prioritari stabiliti nella Strategia culturale istriana 2014-2020, nell'applicare le disposizioni dei commi 2 e 3 dell'art. 13 del Regolamento, si impedirebbe il cofinanziamento dell'attività menzionata, in quanto questa fosse svolta da associazioni o altre organizzazioni no profit.

Proponiamo che l'articolo 13 reciti:

"La Regione non finanzia i programmi e i progetti delle organizzazioni che si finanziano in base a norme speciali, delle organizzazioni religiose e politiche della società civile che non soddisfano le condizioni prescritte dal presente Regolamento, ossia da ogni concorso e invito banditi singolarmente."

Risposta:

In base all'osservazione accolta di Natalija Grgorinić e Ognjen Rađen a nome dell'Associazione ZVONA I NARI, l'art. 13 del Regolamento viene cancellato.

Osservazione 5

Art. 14 comma 1

All'inizio della proposizione concretizzare quale sarà l'organo amministrativo della Regione che realizzerà il piano annuale dei concorsi pubblici.

Osservazione: Visto che non operiamo all'interno del sistema organizzativo della Regione, non abbiamo la possibilità di proporre quale sarà l'organo amministrativo della Regione che redigerà il piano annuale dei concorsi pubblici.

Risposta:

L'osservazione viene accolta. Il piano annuale dei concorsi/inviti pubblici sarà redatto e pubblicato sul sito internet della Regione, dal Gabinetto del Presidente.

Osservazione 6

Art. 16 comma 1

L'articolo 16 del Regolamento (come pure l'art. 6 comma 3 del Decreto ministeriale) stabilisce in quali casi i mezzi finanziari si possono assegnare alle associazioni e alle altre organizzazioni no profit, senza aver pubblicato il concorso/invito pubblico (direttamente). Poiché si tratta di casi veramente eccezionali (e giustificati) riteniamo che nella parte introduttiva del comma 1 dell'art. 16 sia necessario davanti a "eccezionali" aggiungere le parole "giustificati e" e al comma 1 punto 1 dopo la parola "eventi" aggiungere tra parentesi (calamità naturali e sim.). In questo modo si evidenzierà che in questo caso i mezzi finanziari vengono assegnati direttamente, visto che si tratta di casi molto giustificati e straordinari, quando degli eventi imprevisti obbligano l'erogatore di mezzi finanziari ad agire immediatamente in collaborazione con le associazioni per risolvere casi urgenti cagionati per es. da calamità naturali, quando non è possibile attuare la procedura concorsuale regolare per l'assegnazione di mezzi finanziari alle associazioni.

All'articolo 16 comma 1 punto 4 le parole "della Commissione al cui lavoro partecipano i rappresentanti dell'organo amministrativo competente della Regione" vanno sostituite dalle parole "Commissione o altro organo competente per la valutazione, organo amministrativo competente". Proponiamo questa modifica avendo presente che alcuni organi amministrativi della Regione hanno l'obbligo di applicare norme particolari che li impegnano a nominare degli organi professionali che valutano i programmi e i progetti delle associazioni, e che si finanziano dal Bilancio della Regione (per es. la Legge sui consigli culturali obbliga la Regione a nominare i Consigli culturali che partecipano alla stesura del Programma dei fabbisogni pubblici nella cultura, valutando i programmi e progetti presentanti e propone all'Assessorato alla cultura il finanziamento di programmi e progetti delle associazioni in un singolo campo della cultura...) La legge summenzionata costituisce lex specialis rispetto al Decreto ministeriale.

Proponiamo che l'articolo 16 del Regolamento reciti:

I mezzi finanziari del Bilancio della Regione si assegnano senza la pubblicazione del concorso/invito, rispettivamente in modo diretto, solo in casi giustificati e straordinari:

- quando eventi imprevisti (calamità naturali e sim.) obbligano chi fornisce i mezzi finanziari ad agire tempestivamente, in collaborazione con le associazioni, entro i termini in cui non è possibile attuare una procedura concorsuale standard, e il problema si può risolvere solo con l'assegnazione diretta di mezzi finanziari a fondo perduto,
- quando i mezzi finanziari vengono assegnati a un'associazione o gruppo di associazioni che hanno una competenza esclusiva nel campo d'azione e/o sul territorio geografico per il quale i mezzi finanziari vengono assegnati, o l'associazione è l'unica organizzazione operativamente capace a lavorare nel campo dell'attività e/o un territorio geografico in cui le attività finanziate si svolgono,
- quando i mezzi finanziari si assegnano a un'associazione alla quale per legge o altra norma o atto sono stati assegnati determinati poteri pubblici (Croce rossa e altro),
- quando secondo il parere della Commissione o di un altro organo autorizzato, dell'organo amministrativo competente, vengono assegnati mezzi una tantum di 5.000,00 kn per le attività che per motivi giustificati non potevano essere pianificate nel piano annuale dell'associazione e l'importo complessivo di mezzi assegnati in questo modo ammonta a un massimo del 5% di tutti i mezzi pianificati nel bilancio per finanziare tutti i programmi e progetti delle associazioni.

Risposta:

L'osservazione si accoglie in parte, di modo che nella parte introduttiva del comma 1 dell'art. 16 davanti alla parola "straordinari" si aggiunge la parola "giustificati e" casi.

Non è accettabile la parte dell'osservazione per cui al comma 1 punto 1 dello stesso articolo dopo la parola "eventi" si aggiungano tra parentesi (calamità naturali e sim.) perché in questo caso ciò ci limiterebbe solo alle calamità naturali e non alle altre catastrofi naturali e rischi sociali.

Si approva parte dell'osservazione di sostituire all'art. 16 comma 1 punto 4 le parole "Commissione, al cui lavoro partecipano i rappresentanti dell'organo amministrativo competente della Regione" con le parole

"Commissione o altro organo autorizzato alla valutazione, organo amministrativo competente"

Osservazione 7

Art. 21 commi 2, 3 e 4

Poiché alcuni assessorati della Regione dispongono di programmi installati che consentono di presentare le domande concorsuali on-line, riteniamo sia necessario modificare la disposizione di cui all'art. 21 comma 2 del Regolamento come segue:

"Il modulo della domanda che è parte integrante della documentazione concorsuale viene compilato on-line o al computer e viene mandato in formato cartaceo o elettronico in conformità con le condizioni stabilite nel concorso".

Una disposizione di questo genere consente a ogni organo amministrativo della Regione di stabilire nel concorso un modo adeguato per presentare le domande.

Riteniamo che all'art. 21 comma 3 alla fine della proposizione sia necessario cancellare il punto e aggiungere le parole "nonché gli altri allegati obbligatori stabiliti nel concorso".

Accanto ai moduli realizzati dall'erogatore di mezzi finanziari che vanno compilati e autenticati, sono parte integrante della documentazione assieme alla domanda di partecipazione, anche gli allegati obbligatori che al concorso si richiedono dal potenziale fruitore di mezzi finanziari.

Il comma 4 dello stesso articolo va modificato come segue:

"La documentazione per la domanda in forma cartacea va spedita per posta, corriere o di persona nella cancelleria, in una busta chiusa con scritto "Per il concorso - non aprire".

Dalla disposizione summenzionata, nel modo in cui essa è scritta nel Regolamento, risulta che la documentazione in formato cartaceo può essere mandata per posta (raccomandata) (perché non con posta semplice?) corriere o di persona (si consegna alla cancelleria della Regione - si presuppone che ogni assessorato protocollerà le domande riferite al concorso singolo di sua competenza; nel Regolamento si sottintende che la protocollatura di tutte le domande avviene in una cancelleria, quella della Regione).

Proponiamo che l'articolo 21 del Regolamento reciti:

"Tutta la documentazione progettuale per forma e contenuto dev'essere conforme alle disposizioni del Decreto governativo e del presente Regolamento.

Il modulo della domanda che è parte integrante della documentazione concorsuale viene compilato on-line o al computer e viene mandato in formato cartaceo o elettronico in conformità con le condizioni stabilite nel concorso.

La domanda in formato cartaceo comprende i moduli obbligatori firmati di proprio pugno dalla persona autorizzata a rappresentare e dal responsabile del progetto, e vengono autenticati con il timbro ufficiale dell'organizzazione, nonché gli altri allegati obbligatori stabiliti dal contratto.

La documentazione per la domanda in forma cartacea va spedita per posta, corriere o di persona alla cancelleria, in una busta chiusa con scritto "Per il concorso - non aprire".

Risposta:

Si approvano i commi 1, 2 e 3, come pure l'integrazione del comma 4 nella parte relativa alla denominazione del concorso - non aprire; così il comma 4 recita:

La documentazione per la presentazione delle domande in formato cartaceo si spedisce per posta, corriere o si porta di persona (consegnando alla cancelleria della Regione) con la relativa indicazione (denominazione del concorso - non aprire) mentre la

documentazione in formato elettronico si consegna tramite CD, DVD o su una chiavetta USB, come allegato alla documentazione in formato cartaceo e nel sistema informativo della Regione Istriana.

Osservazione 8

Articolo 25

Riteniamo sia necessario completare l'art. 25 del Regolamento che stabilisce i compiti della Commissione per la preparazione e l'attuazione della procedura concorsuale e la verifica sull'adempimento delle condizioni prescritte (formali) del concorso aggiungendo due compiti alla Commissione, rispettivamente:

- stabilisce se la domanda sia stata protocollata in busta chiusa
- apre le domande, le registra e a ogni domanda assegna un numero di registrazione o di protocollo.

Oltre a ciò riteniamo sia necessario modificare anche l'ordine in cui vengono impartiti i singoli compiti della Commissione, indicandoli seguendo una successione logica, considerano il momento in cui essi si svolgono.

Proponiamo che l'articolo 25 del Regolamento reciti:

"la Commissione per la preparazione e l'attuazione della procedura concorsuale e la verifica sull'adempimento delle condizioni prescritte (formali) del concorso, in particolare:

- stabilisce se la domanda sia stata protocollata in busta chiusa
- apre le domande, le registra e a ogni domanda assegna un numero di registrazione o di protocollo.
- constata se la domanda sia stata presentata al concorso o invito pubblico regolarmente bandito e se è stata consegnata nel termine indicato
- stabilisce se siano stati trasmessi, firmati e autenticati tutti i moduli obbligatori e gli altri allegati obbligatori stabiliti dal concorso
- stabilisce se sono state adempite le altre condizioni formali del contratto
- stabilisce se l'importo richiesto rientra nei limiti finanziari indicati nel concorso o invito pubblico
- se è applicabile, stabilisce se l'ubicazione dell'attuazione del progetto è ammissibile
- qualora sia ammissibile, si verifica se il concorrente e il partner sono ammissibili conformemente alle indicazioni per i partecipanti al concorso.

Risposta:

Si approva.

Osservazione 9

Art. 28 comma 1

All'art. 28 comma 1 del Regolamento è prescritto che la Commissione per la valutazione è un organo tecnico indipendente che può essere costituito da rappresentanti della Regione, istituzioni scientifiche e professionali, professionisti indipendenti e rappresentanti delle organizzazioni della società civile.

L'art. 29 comma 1 del Regolamento stabilisce che la Commissione per la valutazione è un organo tecnico costituito e nominato dall'erogatore dei mezzi finanziari e che dipendentemente dal livello nazionale o locale dell'erogatore dei mezzi finanziari e dalle priorità concorsuali è costituito dai rappresentanti dell'organo dell'amministrazione statale, rispettivamente delle unità d'autogoverno locale e territoriale (regionale), i rappresentanti delle organizzazioni della società civile, i rappresentanti delle istituzioni scientifiche e professionali ed esperti indipendenti per i campi compresi dai settori prioritari del concorso.

Da quanto detto è evidente che la disposizione dell'art. 28 comma 1 del Regolamento collide con la disposizione dell'art. 29 comma 1 del Decreto ministeriale che prescrive che nella summenzionata Commissione devono essere nominati i rappresentanti indicati in anticipo.

Poiché alcuni organi amministrativi della Regione hanno l'obbligo di applicare norme particolari che li impegnano a nominare degli organi professionali che valutano i programmi e i progetti delle associazioni, e che si finanziano dal Bilancio della Regione (per es. la Legge sui consigli culturali obbliga la Regione a nominare i Consigli culturali che partecipano alla stesura del Programma dei fabbisogni pubblici nella cultura, valutando i programmi e progetti presentanti e propone all'Assessorato alla cultura il finanziamento di programmi e progetti delle associazioni in un singolo campo della cultura...) proponiamo l'integrazione dell'articolo menzionato del Regolamento, mediante l'aggiunta di un nuovo comma, il 5. Proponiamo che l'articolo 28 del Regolamento reciti:

"La Commissione per la valutazione è un organo tecnico indipendente costituito da rappresentanti della Regione, istituzioni scientifiche e professionali, professionisti indipendenti e rappresentanti delle organizzazioni della società civile.

La Commissione di cui al comma 1 del presente articolo ha almeno tre membri.

Per i membri della Commissione vengono eletti anche i loro sostituti.

I membri della Commissione e i loro sostituti vengono nominati dal Presidente della Regione su proposta dell'organo amministrativo competente della Regione.

Nei casi stabiliti da norme particolari, i programmi e i progetti che hanno soddisfatto le condizioni formali del concorso, al posto della Commissione di cui al comma 1 del presente articolo, vengono valutati da un altro organo tecnico competente (consigli culturali e sim.)."

Risposta:

L'osservazione viene accolta.

Osservazione 10

Articolo 29

All'art. 29 del Regolamento è stato stabilito che la decisione definitiva sull'assegnazione di mezzi finanziari per programmi e progetti attuati dalle associazioni, viene emanata dall'assessore dell'organo amministrativo competente su proposta della Commissione per la valutazione.

Siamo del parere che l'assessorato dell'organo amministrativo non potrebbe portare decisioni di questo genere e quindi proponiamo di sostituire nell'articolo menzionato le parole "assessore/a dell'organo amministrativo competente per un singolo campo prioritario" con le parole "organo competente della Regione stabilito dallo Statuto della Regione".

Risposta:

L'osservazione viene accolta con un'integrazione, che dopo le parole "dallo Statuto della Regione" si metta una parentesi e si aggiungano le parole (organo esecutivo rappresentativo).

Osservazione 11

Articolo 32

Siamo del parere che abbiano diritto a sollevare obiezione solo le associazioni alle quali non sono stati approvati i mezzi in base al concorso e quindi proponiamo la modifica della disposizione dell'art. 32 come segue:

(vedi proposta di Provvedimento).

Proponiamo che l'articolo 32 del Regolamento reciti:

"Le associazioni alle quali non sono stati approvati i mezzi finanziari in base al concorso, hanno il diritto di sollevare un'obiezione nei confronti della delibera sull'assegnazione dei mezzi finanziari, e questo diritto viene indicato nello stesso testo del concorso/invito".

Risposta:

L'osservazione viene accolta.

Osservazione 12

Articolo 33

L'articolo 33 del Regolamento stabilisce che l'obiezione si può sollevare solo sul procedimento concorsuale e sull'eventuale punteggio di qualche criterio con 0 punti e che non si può sollevare in caso di delibera sulla non approvazione dei mezzi o sull'importo dei mezzi assegnati.

Siamo del parere che il diritto a sollevare obiezione dovrebbe essere innanzitutto dato per la non approvazione dei mezzi finanziari, nel caso in cui l'associazione ritenga di aver consegnato un programma o progetto di qualità e argomenti a sufficienza per emanare la delibera sull'assegnazione dei mezzi finanziari. Per questo motivo proponiamo la modifica dell'articolo summenzionato come segue:

Proponiamo che l'articolo 33 del Regolamento reciti:

"L'obiezione può essere sollevata per irregolarità o procedura illegale nell'attuazione del procedimento concorsuale e per la mancata approvazione di mezzi finanziari, ma non può essere sollevata sull'ammontare dell'importo dei mezzi approvati."

Risposta:

L'osservazione viene accolta.

Osservazione 13

Art. 35 comma 2

Riteniamo che l'ultima frase del comma 2 dell'art. 35 "I moduli così modificati diventano parte integrante del contratto" sia superflua e ne proponiamo la cancellazione.

Risposta:

L'osservazione viene accolta.